



Senato della Repubblica
I° Commissione Permanente Affari Costituzionali

Audizione

D.L. 25 luglio 2018, n. 91

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Roma, 30 luglio 2018

Agenda

1. Premessa
2. Il contesto in cui si inseriscono le misure contenute nell'art. 11 del D.L. 91/2018 "Proroga di termini relativi alle banche popolari e ai gruppi bancari cooperativi".
3. Le principali modifiche alla riforma 2016 del Credito Cooperativo (legge 49/2016) introdotte dall'art. 11 del D.L. 91/2018.
4. Conclusioni

Allegato

Uno sguardo prospettico. Miglioramenti necessari a norme non ricomprese nel Testo Unico Bancario.

Appendice

I numeri e le quote di mercato delle Banche di Credito Cooperativo nell'economia e nella società italiane.

1. Premessa

Il contesto nel quale è stato emanato il D.L. 25 luglio 2018, n. 91 vede in pieno svolgimento il processo di riforma delle quattro principali normative organiche che disciplinano l'attività delle banche nell'Unione Europea (CRD4, CRR, BRRD, SRM). Le regole sono dunque in fase di affinamento e le condizioni e i requisiti previsti per i Gruppi bancari *significant* tendono a inasprirsi, esattamente al contrario di quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, dove già esisteva una normativa "a strati" (*tiered regulation*) che diversificava gli adempimenti per le banche di minori dimensioni, ora ulteriormente alleggeriti.

Il D.L. n. 91 prevede disposizioni di proroga finalizzate – si legge nella Relazione di accompagnamento – a *"garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonché per assicurare il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo"*.

Su quest'ultimo aspetto, trattato in particolare nell'art. 11 del menzionato provvedimento, si concentra la presente Memoria.

Nell'interlocuzione con il Parlamento, il Governo e le Autorità di supervisione, che ha condotto all'emanazione della legge 8 aprile 2016, n.49, Federcasse ha sempre sostenuto che la Riforma del Credito Cooperativo dovesse tener conto delle istanze provenienti dai Regulatori – ovvero migliorare la *governance* del sistema BCC, allocare in modo più efficiente le risorse patrimoniali al suo interno, aprire il sistema del Credito Cooperativo ai capitali esterni al fine di consentire, in caso di necessità, la possibilità di una rapida patrimonializzazione – ma anche di alcuni obiettivi irrinunciabili per salvaguardare l'identità peculiare delle BCC.

Tra queste, in particolare:

- valorizzare la mutualità e l'autonomia delle singole cooperative bancarie a mutualità prevalente in funzione della loro meritevolezza;
- garantire il controllo della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo in capo alle BCC ed, in generale, il loro protagonismo.

Tali esigenze, che avevano già trovato una prima valorizzazione nella Legge 49/2016, risultano positivamente rafforzate dal D.L. 91/2018.

Il provvedimento, inoltre, proroga i termini fissati per l'adesione delle BCC ai Gruppi Bancari Cooperativi, con la finalità – dichiarata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Economia – di fornire maggior tempo alle Banche per l'approfondimento e la condivisione dei contenuti del contratto di coesione, strumento centrale nella determinazione dei meccanismi di affiliazione.

Nel frattempo, le tre candidate Capogruppo (Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca con una vocazione di carattere nazionale e Cassa Centrale Raiffeisen con un perimetro provinciale) hanno presentato nei termini l'istanza autorizzativa. I relativi atti autorizzativi sono stati già trasmessi o sono in corso di trasmissione.

L'intervento del Governo sulla Riforma del Credito Cooperativo – come sottolineato dallo stesso Esecutivo – è ispirato dalla consapevolezza del ruolo svolto dalle Banche cooperative mutualistiche nell'ambito delle economie e delle comunità locali, avvalorato dalle evidenze numeriche (*si veda Appendice*).

Al riguardo, Federcasse e Confcooperative hanno evidenziato che la riforma debba procedere ed essere attuata con coerenza e speditezza, e sottolineato come il provvedimento accolga indicazioni avanzate congiuntamente nei mesi precedenti, riscontrando altresì la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti alle regole che disciplinano l'attività delle BCC e delle loro Capogruppo. La finalità condivisa è quella di rafforzare ulteriormente una componente indispensabile dell'economia e del settore bancario del nostro Paese e valorizzare il lavoro svolto dalle costituende Capogruppo.

In questo contesto, tramite la presente Memoria, si sottopongono all'attenzione di questa Commissione Affari Costituzionali alcune questioni sulle quali si auspica una più efficace declinazione del principio di proporzionalità al fine di tener conto delle specificità di intermediari generalmente di piccole dimensioni e di ridotta complessità, connotati dalla mutualità e dal radicamento nei territori.

2. Il contesto in cui si inseriscono le misure contenute nell'art. 11 del D.L. 91/2018 "Proroga di termini relativi alle banche popolari e ai gruppi bancari cooperativi".

Lo scorso 22 maggio la Banca d'Italia ha pubblicato le nuove Disposizioni di vigilanza in materia di Banche di Credito Cooperativo, volte a completare il quadro normativo della riforma del settore, avviata con il D.L. n. 18/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 49/2016), per la cui attuazione l'Organo di vigilanza aveva emanato nel novembre 2016 le Disposizioni in tema di Gruppo bancario cooperativo.

Tuttavia, negli ultimi mesi sono state diverse le indicazioni, manifestate in vario modo, su possibili e potenziali miglioramenti all'impianto normativo in via di definizione.

Ciò ha indotto autorevoli esponenti del Parlamento a farle proprie e a presentare all'inizio dello scorso mese di maggio alcuni atti finalizzati a impegnare il Governo a intervenire sull'iter di attuazione della riforma,

nonostante le ripetute sollecitazioni verso una sua rapida attuazione, esplicitate in diverse occasioni dalla Banca d'Italia.

Il Presidente del Consiglio, nel corso del dibattito sviluppatosi a seguito del proprio discorso di insediamento presso la Camera dei Deputati il 6 giugno scorso, anticipava possibili interventi migliorativi alla legge di riforma del Credito Cooperativo.

Pochi giorni più tardi, autorevoli esponenti delle Autorità di supervisione ponevano la questione dei potenziali costi e benefici apportati dalla riforma del Credito Cooperativo, pur confermando che la Banca d'Italia continua a ritenerla opportuna.

Infine, lo stesso Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, nell'ambito dell'audizione resa lo scorso 17 luglio presso la 6a *Commissione Finanze e Tesoro* del Senato della Repubblica, prospettava - anche sulla base di questioni posti dai senatori - possibili interventi migliorativi sulla riforma del 2016.

Tali interventi si sono poi concretizzati nel corso del Consiglio dei Ministri n. 11 dello scorso 24 luglio, nel quale è stato approvato il D.L. 91/2018, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio scorso.

Si avvia adesso, presso questa Commissione del Senato, l'iter parlamentare di conversione del decreto la cui scadenza è prevista per il prossimo 23 settembre.

3. Le principali modifiche alla riforma 2016 del Credito Cooperativo (legge 49/2016) introdotte dall'art. 11 del D.L. 91/2018.

In sede di prima applicazione delle norme introdotte con il D.L. n. 18/2016 - ai sensi del combinato disposto dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge e dal comma 3 dell'articolo 37-ter del TUB - entro 90 giorni dal provvedimento di accertamento, la Capogruppo e le banche ad essa aderenti dovranno stipulare il "*contratto di coesione*" e provvedere alle conseguenti modifiche statutarie.

Entro 10 giorni dalla stipula, il contratto dovrà poi essere trasmesso alla Banca d'Italia, la quale, svolte - ove necessario - le modifiche del caso, provvederà all'iscrizione della Capogruppo, delle Banche affiliate e delle altre società del Gruppo nell'albo dei Gruppi bancari. Successivamente si darà corso all'iscrizione nel registro delle imprese.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2016, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, le BCC che non avessero ancora aderito

ad un Gruppo bancario cooperativo potranno chiederne l'adesione ad uno già costituito (*opt-in*), ovvero deliberare la liquidazione della società, con la devoluzione delle riserve patrimoniali indivisibili ai Fondi Mutualistici.

In relazione a quanto descritto e probabilmente anche all'imminente scadenza del termine per la deliberazione delle modifiche statutarie e per il recepimento delle previsioni del contratto di coesione, il provvedimento in oggetto posticipa di 90 giorni (in aggiunta agli originari 90 giorni) dall'accertamento da parte della Vigilanza il termine entro il quale la Capogruppo e le banche aderenti dovranno stipulare il contratto di coesione e provvedere alle conseguenti modifiche statutarie.

Il provvedimento posticipa altresì di 90 giorni (in aggiunta agli originari 90 giorni) dall'iscrizione nel registro delle imprese, il termine entro il quale le BCC potranno aderire, in un secondo momento, ad un Gruppo bancario cooperativo già costituito.

Le principali modifiche apportate dal decreto in commento al regime giuridico del Credito Cooperativo sono sostanzialmente condivise dalla Categoria. Alcune di esse sono già state oggetto di riflessione all'interno della stessa o sviluppano punti che il Credito Cooperativo aveva fortemente sostenuto nel percorso di costruzione della Riforma del 2016.

L'art. 11 del decreto legge 91/2018 apporta modifiche all'articolo 37-*bis* del TUB, volte in particolare a:

1. accrescere dall'originaria "misura maggioritaria" al 60% - al **comma 1, lettera a) dell'articolo 37-bis** - la quota di capitale della Capogruppo del Gruppo bancario cooperativo detenuta dalle BCC appartenenti al Gruppo. Obiettivo di tale modifica è rafforzare la presenza delle BCC stesse nel capitale della Capogruppo a ulteriore garanzia del controllo della capogruppo da parte delle BCC e sottolineando ulteriormente la finalità "strumentale" del Gruppo a supporto della stabilità e della competitività delle singole BCC.
Federcasse aveva chiesto di fissare la soglia al 60% già nel 2016. Pertanto si esprime un parere favorevole a tale modifica;
2. prevedere - inserendo un nuovo **comma 2-bis dell'articolo 37-bis** - che lo statuto della Capogruppo stabilisca che i componenti dell'organo di amministrazione della stessa, espressione delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo, siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.
Obiettivo di questa modifica è accrescere per via normativa il peso rappresentativo delle BCC affiliate che sono azioniste, garanti e clienti della Capogruppo e caratterizzare ulteriormente la *governance* della stessa.

Si condivide tale obiettivo e la misura prevista dal decreto legge in esame anche alla luce del dibattito in atto nell'ambito dell'Unione Bancaria sulla necessità di tener conto, sotto il profilo sia normativo sia di supervisione, delle peculiarità dei Gruppi bancari cooperativi o di matrice cooperativa.

3. prevedere – modificando la **lettera b) del comma 3 dell'art. 37-bis** - che i poteri della Capogruppo, oltre a considerare le finalità mutualistiche, debbano altresì considerare il carattere localistico delle BCC, in quanto la mutualità si esprime con maggiore efficacia in un definito ambito territoriale di riferimento. L'attività mutualistica del Credito Cooperativo, infatti, è radicata nelle comunità e nei territori che presentano connotati ed esigenze differenziate. La conoscenza delle specificità locali consente di sviluppare in modo più efficace le finalità mutualistiche e i vantaggi competitivi della forma bancaria cooperativa: la selezione del credito valorizzando i vantaggi della *soft information (screening e relationship banking)*, il monitoraggio reciproco (*peer monitoring*), la sanzione sociale per comportamenti non conformi. Non a caso la normativa prevede che almeno il 95 per cento degli impieghi della BCC vadano erogati alla clientela (costituita principalmente da famiglie e imprese) nell'area di competenza della banca laddove viene raccolto il risparmio. In tal modo, la prima e fondamentale connotazione mutualistica ha luogo pienamente: le risorse generate da un territorio e affidate ad una BCC vengono destinate – mediamente per l'85% a livello nazionale – all'economia reale del territorio che così vede il proprio risparmio investito per finanziare il proprio sviluppo.

I dati ufficiali confermano da anni che le banche locali, e in particolare quelle mutualistiche, presentano performance migliori in termini di qualità del credito nei segmenti di clientela tipici: famiglie, micro e piccole imprese, soggetti del Terzo settore.

Infine, il fenomeno delle concentrazioni tra BCC – da diversi anni uno degli obiettivi di policy delle Autorità (FMI, Commissione Europea, Autorità di vigilanza) – si è sviluppato in modo molto significativo negli ultimi tre esercizi con una diminuzione di 100 unità (le BCC sono oggi 271). Tale processo di aggregazione sembra aver raggiunto il punto di massima intensità e non ha comunque impedito che le BCC mantenessero presidi in zone dove altri intermediari non ritengono conveniente disporre di un proprio sportello: sono oggi 609 i Comuni italiani dove le BCC costituiscono l'unica presenza bancaria.

Si esprime parere favorevole per detta modifica:

4. prevedere - mediante l'inserimento di un nuovo **comma 3-bis** dell'articolo 37-bis - che, con "atto della capogruppo" debba essere disciplinato un processo di consultazione delle BCC aderenti al Gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità

mutualistiche. La previsione dispone inoltre che, al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione debba avvenire mediante “assemblee territoriali” delle BCC, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

A tal riguardo, si esprime apprezzamento per la valorizzazione anche normativa del ruolo consultivo delle BCC nel percorso di definizione delle strategie e politiche del Gruppo, attesa la prossimità delle stesse ai territori nel cui ambito viene in concreto esercitata l’attività bancaria del Gruppo stesso.

5. prevedere - mediante un nuovo **comma 3-ter dell’art. 37-bis** - il riconoscimento, per le banche che si collocano nelle classi di rischio migliori, di maggiori ambiti di autonomia in materia di pianificazione strategica e politiche commerciali (nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Capogruppo e sulla base delle metodologie da quest’ultima definite) nonché di un ruolo più ampio nelle procedure di nomina degli esponenti aziendali.

Più nel dettaglio alle stesse viene consentito di:

- a) definire in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest’ultima definite;
- b) comunicare tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi;
- c) nominare i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottoporre alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell’articolo 26 del TUB.

Ogni “atto della capogruppo” di “specificazione” del “sistema di classificazione del rischio” previsto nel contratto di coesione dovrà essere sottoposto all’approvazione preventiva della Banca d’Italia.

Anche a tal riguardo si esprime apprezzamento per l’avvaloramento del principio dell’autonomia modulata in relazione alla rischiosità (*risk based approach*) delle BCC, che costituirà un ulteriore incentivo alla gestione efficace, coerente ed efficiente delle stesse. La precisa definizione, la coerente interpretazione e la concreta attuazione del *principio di proporzionalità* (con i gradi di autonomia della singola BCC legati alla propria rischiosità), costituiscono un’impronta che connota tutte le attività del Gruppo bancario cooperativo e i poteri della Capogruppo e ogni impulso in tal senso appare condivisibile.

Si suggerisce di condurre opportuni approfondimenti al fine di chiarire la portata del concetto di “specificazione”;

6. modificare la **lettera b) del comma 7 dell’art. 37-bis**, rimettendo ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, la possibilità (oggi prevista con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia) di stabilire una soglia di partecipazione delle BCC al capitale della Capogruppo diversa da quella (60%) indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del Gruppo.

Si esprime parere favorevole anche su tale modifica poiché innalza ulteriormente il valore “politico” della eventuale decisione di variare la percentuale della quota di capitale riservata alle BCC. Anche nella previsione di una prerogativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze si era di fronte ad una istanza politica. Con la variazione introdotta dal decreto legge 91/2018 viene rafforzato il concetto dell’interesse pubblico e del significato politico della ipotetica perdita del controllo azionario di un Gruppo bancario peculiare, al servizio della mutualità bancaria costituzionalmente protetta. A nostro avviso, si tratta di una conferma del fatto che il sistema delle BCC venga avvertito anche da questo Esecutivo come un *asset* rilevante per l’economia italiana.

4. Conclusioni

Nel ringraziare la Commissione Affari Costituzionali per l’opportunità di rappresentare la riflessione del Credito Cooperativo con riferimento al D.L. in oggetto, si ribadisce oggi la disponibilità della categoria di interloquire con il Parlamento ed il Governo per accompagnare l’iter del provvedimento.

Il Credito Cooperativo è impegnato in una fase importante di evoluzione organizzativa verso nuovi assetti che hanno l’obiettivo di rafforzare la stabilità e la competitività del Sistema e di ogni singola Banca, al fine di renderla sempre più capace di rispondere alla sua finalità di servizio a favore delle esigenze dei Soci e delle Comunità Locali.

In questa stagione di delicata costruzione dei Gruppi Bancari Cooperativi e a fronte del significativo lavoro svolto dalle future Capogruppo per la definizione degli strumenti normativi interni e degli assetti organizzativi conseguenti, ribadiamo come sia necessario che le Istituzioni e la Vigilanza, italiana ed europea, favoriscano con sensibilità l’attuazione coerente di quanto previsto dalla legge di riforma e dalle norme secondarie.

La riforma 2016 delle BCC - con le modifiche apportate dal D.L. 91 oggetto di discussione - risulta migliorata e potrà essere definitivamente attuata in pochi mesi.

In prospettiva, il Parlamento, in coordinamento con il Governo, potrà favorire in altri ambiti e momenti normativi - soprattutto europei - il rafforzamento di principi-cardine del buon funzionamento dell'economia e dei mercati, quali la valorizzazione della biodiversità tra le imprese, anche di credito, e la corretta e strutturata applicazione del principio di proporzionalità nella definizione della normativa oltre alla non discriminazione - tra BCC affiliate a Gruppi Bancari Cooperativi diversi - in materia di norme e requisiti che possano alterare l'identità e l'operatività di cooperative bancarie costituzionalmente riconosciute e tutelate.

Allegato

Uno sguardo prospettico. Miglioramenti necessari a norme non ricomprese nel Testo Unico Bancario.

Riteniamo utile annotare, in questa sede solo per titoli, alcune norme non ricomprese nel Testo Unico Bancario sulle quali sarà necessario in prospettiva apportare miglioramenti che riteniamo necessari.

a) Un diverso trattamento delle azioni delle BCC in ambito Mifid2. - che valorizzi il peculiare obiettivo della partecipazione del socio alla cooperativa mutualistica, la natura di “quota partecipativa” ad una cooperativa bancaria a mutualità prevalente dell’azione stessa – almeno entro una certa soglia – e la necessità di non frapporre ostacoli all’applicazione necessaria del principio della “porta aperta”, proprio delle imprese cooperative.

b) La valorizzazione del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle emanande norme (decreto del MEF) sui requisiti degli esponenti aziendali delle BCC.

c) L’applicabilità dell’istituto del “Gruppo Iva” ai Gruppi bancari di natura contrattuale quali sono i costituendi Gruppi bancari cooperativi, e non soltanto a quelli di natura partecipativa.

d) Un tempestivo e sistematico intervento nella fase di “trilogo” appena avviata in sede di Unione Europea per la definitiva approvazione del cosiddetto “pacchetto banche” di riforma della **CRD 4, CRR, BRRD, SRM** con particolare riferimento alla necessità di ottenere un **maggior equilibrio e attenzione alla sostenibilità nella calibrazione del MREL/TLAC.**

e) La gestione ordinata, ma con un’ottica non di breve termine, degli NPL.

Ulteriori riflessioni andranno svolte, sempre al di fuori del provvedimento in esame, in materia di flessibilità nell’applicazione dell’art.10 del Regolamento 575/2013 (CRR); di omogeneità di norme e requisiti per tutte le BCC; di modalità di applicazione del principio di proporzionalità e sussidiarietà nelle competenze di supervisione; di contemperare le esigenze di consolidamento contabile e prudenziale dei Gruppi Bancari Cooperativi con l’esigenza di reale applicazione del principio di proporzionalità.

Appendice

I numeri e le quote di mercato delle Banche di Credito Cooperativo nell'economia e nella società italiane (dati al 31 marzo 2018)

A marzo 2018 risultavano operative **279 BCC** (52,6% delle banche complessivamente operanti a tale data sul territorio nazionale), per complessivi **4.251 sportelli** (15,7% del totale degli sportelli bancari), presenti in 101 province e 2.650 Comuni. Nel prosieguo dell'anno sono state poste in essere ulteriori operazioni di concentrazione intra-categoria: il numero delle BCC: **ad oggi le BCC risultano essere 271.**


Le operazioni di concentrazione tra BCC, promosse con l'obiettivo di rafforzare la solidità e la redditività aziendale della categoria, hanno preservato la capillare copertura territoriale: alla fine del primo trimestre dell'anno in corso le BCC risultano essere l'unica presenza bancaria in **609 Comuni**, il dato è in crescita rispetto ai 598 segnalati a dicembre 2017.

I dipendenti sono pari a circa **29.738 unità** a cui vanno aggiunti gli oltre 5.000 dipendenti di Banche future Capogruppo, Federazioni Locali e organismi consortili. Le dinamiche occupazionali proprie del Credito Cooperativo hanno dimostrato, anche negli anni della crisi, una sostanziale tenuta, in controtendenza rispetto al resto del sistema.

Dal punto di vista operativo le BCC si caratterizzano per una forte specializzazione nell'attività di intermediazione tradizionale.

A marzo 2018, su **132,3 miliardi di finanziamenti a clientela**, **ben 80,3 miliardi erano erogati a imprese**. In particolare, le BCC sono divenute un partner rilevante delle piccole imprese oltre che delle famiglie, come dimostrano le quote di mercato raggiunte nel 2018

Quote di mercato degli impieghi a clientela residente per settore di destinazione
Marzo 2018



Questa presenza è il risultato di un continuo ruolo di sostegno alle piccole imprese e alle famiglie, volto ad aiutare la ripresa economica e a sostenere l'attività economica reale.

Ciò appare ancora più evidente analizzando i flussi netti di finanziamenti oltre il breve termine erogati dalle BCC all'economia: nell'ultimo quinquennio le BCC hanno immesso **finanziamenti netti** (erogazioni al netto di rimborsi ed estinzioni) **per 8,5 miliardi di euro a fronte di una riduzione di oltre 48 miliardi del resto dell'industria bancaria.**

Il sostegno al settore produttivo si evidenzia anche attraverso le quote di mercato raggiunte dalle BCC in comparti di grande rilevanza per l'economia italiana come l'artigianato, l'agricoltura, il commercio, le costruzioni, il turismo e la ristorazione.

Quote di mercato degli impieghi al settore produttivo	
Marzo 2018	
TOTALE SETTORE PRODUTTIVO	9,9%
ARTIGIANATO	22,8%
ALLOGGIO E RISTORAZIONE	20,0%
AGRICOLTURA	19,6%
COSTRUZIONI E ATTIVITA' IMMOBILIARI	11,6%
COMMERCIO	9,9%
MANIFATTURA	7,4%
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	7,1%

La **raccolta da clientela**, in crescita su base d'anno, ha superato a marzo i **158 miliardi di euro.**

Il **patrimonio** delle banche della Categoria costituisce ancora un solido pilastro sul quale i loro soci e clienti possono contare: il patrimonio di sistema si attesta, a marzo 2018, a **19,4 miliardi**. Il **Tier 1 ratio medio è del 16 per cento**.

Per quanto concerne la redditività, le BCC proprio per la tipologia di clientela servita, hanno risentito della prolungata fase di crisi dell'economia reale.

Le informazioni relative all'ultimo esercizio hanno mostrato una situazione in sensibile miglioramento, con margini in crescita e segnali positivi sul fronte dei costi.

L'utile netto, pari a dicembre 2017 a **195,6 milioni di euro**, risulta in crescita del 190% rispetto alla fine dell'esercizio 2016 in cui l'utile netto aggregato delle BCC era risultato negativo.